



# GUIDA

### all'ATTIVITA' di

#### AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

- aggiornata al 5 novembre 2012 -

disciplinata dalla Legge 03.05.1985, n. 204, e dai Decreti Ministeriali 21.08.1985 e 17.12.1986, in attuazione dei Decreti legislativi 26 marzo 2010, n. 59, e 6 agosto 2012, n. 147.

a cura Unità Albi e Ruoli - Registro delle Imprese



#### **INDICE**

ARGOMENTI	Pagine
Definizione dell'attivita' di Agente e Rappresentante di Commercio.	4
Avvertenze generali.	5 – 6 7
Società (Informativa).	8
Nel caso un Soggetto sia Titolare di Impresa Individuale e anche Legale Rappresentante di Società.	9
Requisiti Morali di Idoneità.	10
Requisiti Professionali di Idoneità. (con alcune casistiche tratte dai Massimari delle decisioni assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riesame dei ricorsi straordinari)	11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16
Ispettorato del Lavoro.	16
Incompatibilità. (con alcune casistiche tratte dai Massimari delle decisioni assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riesame dei ricorsi straordinari)	17
Attivita' non equiparabili alle attività previste dal D.M. 21.08.1985, art. 4, comma 3, per "Mancanza del Requisito".  (alcune casistiche tratte dai Massimari delle decisioni assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riesame dei ricorsi straordinari)	18 - 19

# SOPPRESSIONE RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

DECRETO 26.10.2011 recante NUOVE DISPOSIZIONI in materia di ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE.

#### **COSA FARE**:

#### FASE A) PERIODO E NORME TRANSITORIE

1) Imprese (Persona Fisica – Società) già iscritte sia nel soppresso Ruolo che nel Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio, alla data del 12 maggio 2012 (in quanto esercenti l'attività).	
2) Persone Fisiche iscritte nel soppresso Ruolo che non svolgono attività presso alcuna Impresa alla data del 12 maggio 2012 (soggetti non iscritti	



nel Registro Imprese/R.E.A.).	
-------------------------------	--

#### FASE B

#### **A REGIME**

Imprese (Persone Fisiche - Società) iscritte e/o non iscritte nel soppresso Ruolo, che devono comunicare l'inizio attivita'.

Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).	22 - 23
Impresa che esercita l'attivita' in piu' Sedi o Unita' Locali.	24
Modifiche.	25 - 26
Accertamento e certificazione dei requisiti.	27
Tessera personale di riconoscimento.	27

#### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Persona Fisica che cessa di svolgere l'attività all'interno di una Impresa (Richiesta di <b>iscrizione</b> nell' <b>APPOSITA Sezione</b> del R.E.A.).	28
Persona Fisica iscritta nell' <b>APPOSITA Sezione</b> del R.E.A., che deve iniziare attività (Richiesta di <b>cancellazione</b> da tale Sezione per inizio dell'attività di Agente o Rappresentante di Commercio).	28

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti (già nota come Revisione).	29
Provvedimenti inibitori dell'attività.	30
Provvedimenti Sanzionatori.	31
Ricorsi.	31
Diritto di Stabilimento (Imprese Estere).	32
Libera Prestazione di Servizi (Imprese Estere).	32
Costi.	33
Comunica STARWEB.	33
Tabella dei Codici Attività.	33
Tabella dei Codici Documento.	33
Normativa.	34 – 35 – 36 - 37
Per informazioni.	38



# <u>DEFINIZIONE ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE</u> DI COMMERCIO

E' <u>agente di commercio</u> chi viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

Questa figura promuove tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa.

Pertanto, l'attività di agente di commercio si caratterizza nella promozione dell'attività dell'impresa mandante a cui è legato da un incarico stabile.

L'impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall'agente.

Il <u>sub-agente di commercio</u> è un agente di commercio; l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un agente di commercio.

E' <u>rappresentante di commercio</u> chi viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. Questa figura può anche concludere gli affari in nome e per conto dell'impresa mandante.

L'attività indicata nella domanda diretta al Registro delle Imprese deve corrispondere alle risultanze del mandato conferito.

Gli **agenti e rappresentanti di commercio**, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamate case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.



#### AVVERTENZE GENERALI

La Camera di Commercio di competenza è quella della provincia dove l'Impresa (Persona Fisica – Società) esercita l'attività.

Dall'8 maggio 2010, con l'entrata in vigore del **D. Lgs. n. 59/2010, art. 74**, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", conosciuto come "**Decreto attuativo della Direttiva Servizi**", sono state liberalizzate e semplificate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., ed è stato **soppresso**, il **RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO** di cui all'art. 2 della legge 03.05.1985, n. 204, lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

La nuova disciplina procedimentale per l'esercizio di tale attività è assoggettata alla Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 49, comma 4-bis, che ha riformulato l'art. 19 della Legge n. 241/90, ed ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, per coloro che, in possesso dei requisiti necessari, vogliano esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio, l'obbligo di presentare la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (in sigla S.C.I.A.) allegata alla modulistica del Registro Imprese.

La "S.C.I.A." consente di iniziare subito l'attività come impresa, in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore, e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

La data di inizio dell'attività denunciata deve, pertanto, obbligatoriamente corrispondere con la data di presentazione della S.C.I.A.

In seguito, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 59 del 2010, e sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio, dell'attività di agente e rappresentante di commercio e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

(<u>N.B.</u>: Si consiglia di esaminare **attentamente** la relativa normativa corredata dalla nuova modulistica),

#### Il Decreto:

- ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, quindi, tutte le norme regolatrici non risultano modificate, e soprattutto non eliminano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'avvio dell'attività;
- emanato in attuazione degli articoli nn. 74 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le **modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.** dei soggetti che intendono iniziare la professione di agente e rappresentante di commercio, e regola, altresì, le **modalità**



**di passaggio** dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche già iscritti nel soppresso Ruolo e che già esercitano l'attività.

#### Nello specifico:

- Il **12.05.2013** scadono i termini per effettuare il passaggio dal Ruolo camerale (<u>n.d.r.</u>: ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio) al Registro delle Imprese.
- I soggetti imprenditoriali già iscritti nel soppresso Ruolo, nonché i nuovi soggetti, sono tenuti a presentare al Registro delle Imprese una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
- I soggetti persone fisiche, che possiedono i requisiti per l'esercizio dell'attività pur non esercitandola, e che intendono mantenere validi tali requisiti, sono tenuti all'iscrizione nel R.E.A. con forma giuridica "Persona Fisica".

N.B.: il transito dei dati deve avvenire su espressa richiesta degli interessati.

- è accompagnato dalla **modulistica unica** a livello nazionale che, utilizzando il canale della Comunicazione Unica, consentirà i vari adempimenti richiesti dalla disciplina, ovvero:
  - MODELLO ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO" (da presentarsi come file XML da individuare con il codice documento C34), da inoltrare per la segnalazione dell'inizio dell'attività, la dichiarazione di possesso dei requisiti, la comunicazione di eventuali modifiche, l'aggiornamento della posizione Registro Imprese/R.E.A;
  - MODELLO "Intercalare REQUISITI" (da presentarsi come file XML da individuare con il codice documento C35), da inoltrare per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare di impresa individuale, dal/i legale/i rappresentante/i di società, dall'eventuale preposto;

#### **N.B.**:

La **modulistica** che le imprese (Persona Fisica – Società) sono tenute ad inviare all'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, **esclusivamente per via telematica**, devono essere predisposte tramite la procedura on-line *Comunica Starweb*.

In tale applicativo sono disponibili gli strumenti per la predisposizione delle pratiche introdotte dalla Direttiva Servizi, e devono essere allegati, a seconda dei casi, alla modulistica informatica Registro Imprese/R.E.A. di cui alla circolare n. 3649/C del 18.01.2012.

 ha definitivamente soppresso il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, sostituito dal Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio dove viene



esercitata l'attività, utilizzando l'apposita modulistica (S.C.I.A.) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura <u>verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività</u>, e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese (se l'attività e' svolta in forma di impresa), oppure nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento, o da atti amministrativi a contenuto generale, l'ufficio del Registro delle Imprese, nel termine di 60 gg., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato pari a 30 gg.

In ultimo, l'art. 12 del **Decreto Legislativo n. 147, del 6 agosto 2012**, ha apportato le seguenti modifiche all'art. 74, comma 2, del D. Lgs. n. 59, del 26.03.2010: 1) la Dichiarazione di Inizio Attività è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 2) le parole "articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge" sono state sostituite con le parole "articolo 19 della legge".



#### SOCIETA' – INFORMATIVA

Premesso che <u>tutti coloro</u> che esercitano a qualsiasi titolo l'attività disciplinata dalla Legge n. 204/1985 per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, e devono chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

L'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia e/o di rappresentanza in forma chiara ed esplicita.

La nomina del o dei legali rappresentanti, oppure del preposto, deve risultare da atto formale (nomina dell'institore o di un procuratore), come disposto dalla *Circ. min. n. 222370 del 10.09.1991 tutt'ora vigente*.

#### **Casistiche**:

- 1) Se la società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di agenzia e/o rappresentanza, tutti i legali rappresentanti devono possedere i requisiti.
- 2) Se la società ha un oggetto diversificato ed eterogeneo, che comprende anche l'attività di agenzia e rappresentanza, si possono avere due casi:
- **a)** ogni legale rappresentante ha un mandato che copre l'intero oggetto sociale, in tal caso tutti i legali rappresentanti devono possedere i requisiti;
- **b**) ogni legale rappresentante ha un mandato delimitato ad uno specifico settore operativo della società, in tal caso solo il legale rappresentante competente per l'attività di agenzia e/o rappresentanza deve possedere il requisito.
- 3) Nel caso di iscrizione di società, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dimostrare il possesso del requisito professionale qualora, in base ai poteri previsti dallo statuto, faccia le veci del Presidente in caso di sua assenza, e quindi, in tal caso, abbia poteri di firma e rappresentanza della società di fronte ai terzi.

Le Società sono tenute a comunicare alla competente Camera di Commercio le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento della posizione.



# NEL CASO UN SOGGETTO sia TITOLARE di IMPRESA INDIVIDUALE e anche LEGALE RAPPRESENTANTE di SOCIETÀ.

**DEVE comunicare all'ufficio del Registro delle Imprese in quale delle suddette imprese/società è preposto all'attività**, ovviamente utilizzando le modalità operative e la modulistica prevista dal D.M. 26.10.2011.

Utilizza il **Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO"** (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011) ed il **Modello INTERCALARE "REQUISITI"** (<u>vedasi</u>: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 55 e 56 - D.M. 26.10.2011), disponibili direttamente nell'applicativo **ComunicaStarweb**, da allegare all'istanza telematica diretta al Registro Imprese.



#### REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ

#### - salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,

- non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646;
- non essere interdetto o inabilitato, (<u>fallito</u>: parola soppressa dal D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, art. 74, comma 4);
- non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni.

#### I succitati requisiti devono essere posseduti:

<u>PER LE SOCIETA'</u>: dal legale o dai legali rappresentanti - dai preposti - da tutte le persone che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'Impresa.

<u>PER L'IMPRESA INDIVIDUALE</u>: dal titolare; da eventuali preposti.

#### **IMPORTANTE**:

- Il possesso dei requisiti morali verrà accertato d'ufficio dalla Camera di Commercio mediante il Certificato del Casellario Giudiziale.
- L'irrogazione delle misure di prevenzione costituisce causa ostativa permanente e definitiva all'iscrizione.
- Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori, è stato depenalizzato il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e di quelli senza provvista.
  - I reati previsti agli artt. 345, 350, 352, 465, 466, 498 e 692 del codice penale sono stati trasformati in illeciti amministrativi dagli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, e 55 del decreto legislativo n. 507/99.

Ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto legislativo le nuove norme si applicano anche alle violazioni commesse in precedenza all'entrata in vigore della legge salvo che siano intervenuti sentenze o decreti irrevocabili.

• Nelle ipotesi di provvedimenti definitivi è necessario ottenere la revoca della sentenza o del decreto da parte del Giudice dell'Esecuzione.



#### REQUISITI PROFESSIONALI DI IDONEITÀ

(<u>con alcune casistiche tratte dai Massimari delle decisioni assunte dal</u> <u>Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riesame dei ricorsi straordinari</u>)

Aver frequentato e superato con esito positivo uno specifico Corso professionale abilitante, istituito o riconosciuto dalle Regioni (il corso può essere frequentato in una qualsiasi regione italiana).

#### **oppure**

Aver conseguito il **diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale**, o **alcuni ad indirizzo turistico** (anche diplomi di qualifica triennale), o **laurea in materie commerciali** o **giuridiche**. (vedasi: **Elenco dei titoli di studio abilitanti**).

Per quanto riguarda le lauree giuridiche o commerciali ed anche quelle triennali e specialistiche, sono ritenute valide ai fini dell'esercizio delle attività di agente o rappresentante di commercio, quelle rientranti nelle classi individuate dal **C.U.N.** (Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 9 marzo 2006).

#### **IMPORTANTE**

Per l'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza di commercio da parte di cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di titolo di studio conseguito all'Estero, o esperienza professionale maturata in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, è necessario ottenere l'emanazione di apposito Decreto di Riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (come indicato nel sito: <a href="https://www.sviluppoeconomico.gov.it">www.sviluppoeconomico.gov.it</a> – Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri, dal quale è possibile scaricare tutte le informazioni necessarie nonché la modulistica).

**Tale riconoscimento**, altresì, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, è obbligatorio anche per poter accedere al Corso professionale abilitante.

#### **oppure**

Premesso che tali requisiti devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, o da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati), o dai procuratori, o dagli eventuali preposti, è **fondamentale aver prestato la propria opera per almeno due anni**, anche se non continuativamente, <u>negli ultimi cinque anni</u>, come:

- Dipendente di impresa con qualifica di viaggiatore piazzista.
- **Dipendente qualificato addetto al settore vendite** presso una impresa che abbia esercitato attività di commercio al minuto o all'ingrosso, o di fabbricazione e commercio di prodotti, o di produzione con vendita o somministrazione (**N.B.**: tale requisito può essere riconosciuto



anche ai **preposti alle vendite di cui alla legge n. 426 dell'11.06.1971 "Disciplina del commercio"**, nonché ai **collaboratori** e ai **coadiutori dei titolari di negozio** o ai **loro familiari** (sempre che la loro attività si sia svolta in maniera comprovabile e quindi accertabile, e a condizione che dimostrino lo svolgimento di mansioni direttive o organizzative nell'impresa - Circolare ministeriale n. 3129 del 02.02.1987).

<u>Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite</u> anche il **lavoratore** di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (le mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali: ad es. 1° e 2° livello del CCNL del commercio e 6° e 7° livello del CCNL dell'industria – Circolare ministeriale n. 3329 del 04.03.1994);

E' necessario che anche l'impresa da cui il soggetto dipende, o della quale è socio, svolga attività di vendita e non semplicemente che il dipendente o socio sia stato addetto al settore commerciale, attività riscontrabile anche in un'impresa che effettua la prestazione di servizi.

Non può essere considerata "vendita di servizi" la prestazione dei propri servizi da parte dell'impresa.

Sono stati valutati positivamente anche il  $1^{\circ}$  e  $2^{\circ}$  livello del CCNL delle cooperative agricole.

- Soggetto avente una qualifica dalla quale si desumono le mansioni di addetto alle vendite (es.: caso del commesso): non è necessario dimostrare il livello contrattuale, è sufficiente autocertificare il possesso di tale qualifica di cui al proprio libretto di lavoro.
- Soggetto avente una qualifica che può comprendere anche le mansioni di vendita (ad es. magazziniere 3° Livello), è necessario:
  - 1) autocertificare il possesso di tale qualifica di cui al proprio libretto di lavoro;
  - 2) produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione allo svolgimento delle mansioni di addetto alle vendite;
  - 3) autocertificare le buste paga con indicazione del livello contrattuale;
  - 4) produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a quanto contenuto nel mansionario/contratto di lavoro, oppure dichiarazione dell'allora Ufficio del Lavoro o dell'Ispettorato del Lavoro (\*), a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza.
- Soggetto avente una qualifica generica (es. impiegato IV° livello): deve aver svolto mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite. E' necessario:
  - 1) autocertificare il possesso di tale qualifica di cui al proprio libretto di lavoro;
  - 2) produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione alle mansioni svolte;
  - 3) autocertificare le buste paga con indicazione del livello contrattuale;
  - 4) produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a quanto contenuto nel mansionario/contratto di lavoro, oppure dichiarazione dell'allora Ufficio del Lavoro o dell'Ispettorato del Lavoro (\*) a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza.



- Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per almeno un biennio: considerata abilitante per l'iscrizione (Circolare ministeriale n. 3329/C del 04.03.1994).
- Attività di "gestione alberghiera" quale requisito professionale: è abilitante l'attività di gestione di bar all'interno dell'albergo.
- Coadiutori degli agenti o rappresentanti di commercio: il possesso del requisito professionale può essere riconosciuto a condizione che l'attività svolta sia comprovata in modo idoneo e attestata dall'iscrizione all'INPS (Circolare ministeriale n. 3329/C del 04.03.1994).
- Attività lavorativa prestata part-time: può essere riconosciuta a condizione che l'attività svolta sia comprovata in modo idoneo e attestata dall'iscrizione all'INPS (Circolare ministeriale n. 3329 del 04.03.1994).
- Attività di collaboratore familiare: è abilitante se risulta l'iscrizione previdenziale per due anni negli ultimi cinque.
- Attività artigiana, industriale e agricola: è abilitante l'attività svolta presso un'impresa di produzione industriale o artigiana, ovvero presso un'impresa agricola, anche se non risulta espressamente l'attività di vendita dalla visura del Registro Imprese, in quanto si ritiene implicito che alla produzione sia connessa la vendita.
- Commercio al minuto.
- Coltivatore diretto che dimostra la vendita dei propri prodotti presso la propria azienda e presso un centro di commercializzazione sito nel territorio nazionale (commercio all'ingrosso).
- **Titolare di proprio esercizio commerciale** (bar latteria osteria ecc).
- Informatore scientifico che ha esercitato di fatto una vera e propria attività di vendita.
- Attività di farmacista con mansioni di addetto alle vendite.
- **Dipendente di ditta con mansioni di tour-operator** che ha espletato attività di vendita di servizi.
- Soggetto iscritto nell'albo dei promotori finanziari di cui alla legge n. 1 del 02.01.1991, art. 5, 5° comma, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare: l'art. 5 della citata legge non prevede incompatibilità.

  Uno stesso soggetto può esercitare anche entrambe le attività, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 204/1985.
- Socio di società che dimostra di avere svolto attività di commercio all'ingrosso.



- Socio e Legale Rappresentante di società che dimostra di avere svolto attività di commercio al minuto.
- Socio e Amministratore Delegato di società che dimostra di avere svolto attività di commercio al minuto.
- Socio accomandatario di un'agenzia di viaggi che ha espletato attività di vendita di servizi.
- **Procuratori speciali**: il requisito professionale deve essere posseduto (oltre che dai legali rappresentanti), qualora in una società siano presenti, anche dai procuratori speciali **se dotati della legale rappresentanza della società di fronte a terzi**.
- Soggetto che ha ricoperto la carica di procuratore speciale con legale rappresentanza all'interno di una società che svolge attività commerciale.
- Socio accomandatario o consigliere senza legale rappresentanza: tale attività è abilitante ai fini dell'iscrizione se al soggetto in questione sono stati attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e se l'attività effettivamente svolta nell'ambito della società è documentata in modo idoneo con attestazione dell'iscrizione all'INPS.
- Socio accomandante che presta la propria opera sotto la direzione dell'accomandatario: si può riconoscere il requisito professionale in presenza di idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'attività con attestazione dell'iscrizione all'INPS.
- Socio non legale rappresentante di s.n.c. che svolge l'attività di agente e rappresentante di commercio: per il socio di s.n.c. è abilitante l'aver partecipato con mansioni operative all'attività della società.
  - L'attività svolta deve essere dimostrata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle mansioni svolte e attraverso documentazione attestante il versamento dei contributi I.N.P.S.
- Titolare, legale rappresentante, socio lavoratore iscritto all'I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all'I.N.P.S., di una impresa che abbia esercitato attività di commercio, o di produzione con vendita (rientra in tale ipotesi anche il titolare di attività artigiana che abbia venduto i suoi stessi prodotti Circolare ministeriale n. 3092/C del 10.12.1985), o somministrazione.
- **Titolare o legale rappresentante di un'impresa** che abbia svolto attività di agenzia o di rappresentanza in forma libera.
- Dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria (Circolare ministeriale n. 3092/C del 10.12.1985).



- Impiegato addetto alle vendite (qualifica Livello F CCNL chimici); questo livello non corrisponde al lavoratore di concetto ma, se l'effettiva mansione svolta consiste in una vera e propria attività di direzione e organizzazione delle vendite, può considerarsi abilitante.
- **Impiegato** (5° **Livello** CCNL imprese artigiane tessili) con mansioni di addetto alla direzione e organizzazione delle vendite.
- Legale rappresentante, o consigliere delegato, o amministratore di società, con poteri di firma per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Collaboratore familiare per una società esercente attività di agente e rappresentante di commercio (Con sentenza n. 170 del 27.04.1994 la Corte Costituzionale ha considerato collaboratori familiari i nipoti del titolare, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, della L. n. 613/1966 relativamente all'iscrizione ENEAC).
- Legale rappresentante di società il cui statuto nell'oggetto sociale prevede anche l'attività di agenzia e/o di rappresentanza commerciale in forma chiara ed esplicita.
- Socio amministratore di società con attività di compravendita di immobili e terreni.
- Manager di società per la vendita di servizi di assistenza (1° Livello CCNL commercio) che, successivamente, a seguito del conferimento di rami di impresa tra la citata società ed altra impresa, è stato inquadrato da quest'ultima con mansioni di area manager per la vendita di prodotti assicurativi (inquadramento Livello A CCNL Assicurazioni).
- Dipendente (7° Livello CCNL aziende industriali orafe) con mansione di addetto alle vendite, che, successivamente, è stato dipendente di altra società in qualità di responsabile commerciale per l'organizzazione e direzione delle vendite (inquadramento Livello Quadro CCNL commercio).
- Dipendente Quadro (CCNL commercio) di società con mansione di Direttore responsabile delle vendite, o Dipendente Quadro (CCNL industria metalmeccanica) con mansione di organizzazione delle vendite.
- Dirigente di ditta con mansione di Direttore delle vendite di servizi.
- Direttore marketing e vendite (inquadramento Dirigente CCNL industria).

<u>ATTENZIONE</u>: <u>l'attestazione del biennio</u> deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dall'aspirante all'iscrizione e dal datore di lavoro, o mediante certificazione dell'ufficio Provinciale del Lavoro.

Può risultare, altresì, anche da versamenti Enasarco (prospetti estratto conto o distinte di versamento), o da conto provvigioni (n.d.r. - Adempimento contrattuale previsto dagli Accordi Economici Collettivi; rappresenta la rendicontazione nella quale vengono riepilogate le varie provvigioni) (Circolare ministeriale n. 3129 del 02.02.1987).



#### **oppure**

Essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (<u>sono</u> <u>escluse le posizioni già cancellate</u>). <u>Attenzione</u>: requisito valido fino al 12 maggio 2017.

#### **oppure**

Essere iscritto nell'Apposita Sezione del R.E.A.

#### <u>Ispettorato del Lavoro</u> (\*)

E' l'ufficio pubblico provinciale o regionale (Direzione provinciale del lavoro) a cui sono affidate le funzioni di controllo e di verifica in materia lavorativa.

Il compito di tutelare l'applicazione delle leggi in materia di lavoro è demandato alla polizia giudiziaria (funzionari pubblici con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria).

L'Ispettorato del Lavoro effettua la propria attività di controllo su tutti i settori economici (agricolo, commerciale, marittimo, edilizio, trasporti, settore pubblico, lavoro domestico, spettacolo).



#### ALCUNE CASISTICHE DI INCOMPATIBILITÀ

(tratte dai Massimari delle decisioni assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riesame dei ricorsi straordinari)

- Attività formativa per 24 mesi alle dipendenze di una impresa, con ottenimento della qualifica di "dipendente addetto al settore vendite" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863/1984; non può essere ritenuta utile ai fini del riconoscimento del requisito poiché detta qualifica si consegue alla fine di un biennio di formazione che non può essere considerato di attività (Circolare ministeriale n. 3092 del 10.12.1985).
- Attività svolta con contratto di formazione lavoro: non può essere ritenuta valida ai fini dell'iscrizione (Circolare ministeriale n. 3329 del 04.03.1984).
- Attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici: ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto (Circolari ministeriali nn. 545718 del 19.03.1998, 547284 del 18.09.1998, 560120 del 02.03.1999).
- **Preclusa** l'attività a coloro che sono iscritti per l'attività di agente immobiliare, o che svolgono attivita' di mediatore marittimo, o spedizioniere.
- Apprendistato e contratto di formazione: non sono validi quale requisito professionale.
- Collaborazione coordinata e continuativa: non può ritenersi abilitante.
- Settore acquisti e rapporti con i fornitori: non matura il requisito professionale il consigliere delegato di una società che abbia poteri gestionali e di amministrazione in relazione solo agli acquisti ed ai rapporti con i fornitori.
- Agente di assicurazione: in base alla circolare n. 3129 del 02.02.1987 l'attività di agente di assicurazione non vale come requisito abilitante per l'iscrizione, e non può essere equiparata a quella di "lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite".
- Legale Rappresentante (Presidente) e dipendente della stessa società.



# ATTIVITA' NON EQUIPARABILI alle attività previste dal D.M. 21.08.1985, art. 4, comma 3, per "MANCANZA DEL REQUISITO"

(alcune casistiche tratte dai Massimari delle decisioni assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riesame dei ricorsi straordinari)

- Non può essere considerato agente o rappresentante colui il quale venga salturiamente incaricato di promuovere o concludere contratti (procacciatore d'affari) (Circolare ministeriale n. 3092/C del 10.12.1985), anche se il soggetto è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese ed in regola con il versamento dei contributi all'INPS. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 190 del 15.05.1986, i procacciatori d'affari possono partecipare ai Corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1, della legge n. 204/1985, purchè iscritti al Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio.
- Dipendente di società con qualifica di addetto alle vendite da banco di album fotografici e cornici.
- Dipendente di impresa non titolare di autorizzazione amministrativa per la vendita dei prodotti.
- Dipendente di società in qualità di addetto magazzino ricambi per un biennio, che successivamente risulta essere stato dipendente della stessa società quale addetto alle vendite senza aver maturato il prescritto biennio.
- Amministratore Delegato e Presidente di società per meno di un biennio di attività, che successivamente ha assunto la qualifica di consigliere della stessa società svolgendo attività di consulenza esterna.
- Dipendente di società con mansione di informatore farmaceutico (Livello C) che non dimostra sufficientemente di aver svolto l'attività di vendita.
- Dipendente di società (inquadramento 1° Livello) che non dimostra di aver espletato mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite nell'ambito della società.
- Soggetto che dimostra di avere svolto attività presso la propria ditta individuale ma non risulta aver svolto attività di vendita ad utenti finali, ma solo ad altre imprese.
- Dipendente di ditta impiegato di 3° Livello.
- Addetto alle vendite (inquadramento 4° Livello commercio).
- Addetto alle vendite come impiegato di 4° Livello.
- Impiegato con mansioni di magazziniere addetto alle vendite (inquadramento 4° Livello commercio).



- **Dipendente in qualità di operaio agricolo vivaista** per un quadriennio, svolgente anche mansioni di **commesso addetto alle vendite**.
- Dipendente impiegato di 5° Livello.
- **Dipendente con la qualifica di intermedio** che non dimostra di aver svolto mansioni commerciali (addetto alle vendite).
- **Dipendente Marketing Manager per un periodo inferiore al biennio**; eseguite anche mansioni di **collaborazione esclusiva e di consulenza** per l'impresa.
- Lavoratore autonomo come collaboratore esterno (settore informatica).
- Collaborazione esterna per una impresa.
- Legale rappresentante di società esercente attività di autotrasporto.
- Titolare di officina meccanica, munito di diploma di perito industriale, che non dimostra di aver praticato mansioni commerciali specifiche.



#### SOPPRESSIONE RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.

#### DECRETO 26.10.2011 RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

#### **ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE.**

#### Si invita a:

- prestare la massima attenzione a quanto segue, desunto dal decreto;
- consultare <u>attentamente</u> la normativa, i modelli, nonché quanto richiesto dall'applicativo *ComunicaStarweb*;
- compilare correttamente la modulistica.

#### **COSA BISOGNA FARE**

#### FASE A)

#### PERIODO E NORME TRANSITORIE

1) IMPRESE (PERSONA FISICA – SOCIETA') GIA' ISCRITTE sia nel soppresso RUOLO che nel REGISTRO DELLE IMPRESE/R.E.A. della Camera di Commercio, alla data del 12 maggio 2012 (in quanto esercenti l'attività).

#### **DEVONO:**

Entro il 12 maggio 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese, inoltrare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio in cui esercitano l'attività stessa apposita istanza telematica di Aggiornamento della posizione.

Le Imprese hanno l'obbligo di compilare la Sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 50 - D.M. 26.10.2011) del Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), <u>per ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l'attività</u>.

#### <u>N.B.</u>:

- <u>Aggiornamento della posizione significa</u> trasferire i requisiti dal soppresso Ruolo al Registro delle Imprese/R.E.A., <u>oppure</u>, confermare allo stesso R.I./R.E.A. i dati a suo tempo (prima dell'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011) comunicati.
- L'Impresa, <u>prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione</u>, deve verificare le seguenti condizioni:



- 1) corrispondenza fra i dati comunicati al soppresso Ruolo e quelli comunicati al Registro delle Imprese relativi ai legali rappresentanti;
- **2**) eventuali situazioni di **incompatibilità** in capo ai soggetti che svolgono l'attività di agente o rappresentante di commercio.

In caso di discordanza dei legali rappresentanti non può essere presentata l'istanza di aggiornamento; in tal caso l'impresa è tenuta alla presentazione della **S.C.I.A.** 

Allo stesso modo, le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni (c.d. imprese plurilocalizzate) devono presentare la **S.C.I.A.** per l'iscrizione al Registro delle Imprese dei soggetti, in possesso dei requisiti, che svolgono l'attività per conto dell'impresa nelle sedi operative.

Le **situazioni di incompatibilità** in capo ai soggetti che svolgono l'attività devono essere risolte prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento della posizione.

<u>IMPORTANTE</u>: Tenuto conto che il termine per gli adempimenti previsti dalla norma transitoria <u>è di un anno</u>, si suggerisce agli operatori e ai loro intermediari professionali di tenere conto di tale termine e di **non concentrare nei giorni vicini alla scadenza** (12.05.2013) le pratiche di aggiornamento.

2) <u>PERSONE FISICHE ISCRITTE nel SOPPRESSO RUOLO che NON SVOLGONO ATTIVITÀ presso alcuna Impresa alla data del 12 maggio 2012 - (soggetti non iscritti nel Registro Imprese/R.E.A.).</u>

#### **DEVONO**:

Entro il 12 maggio 2013, la persona fisica compila la Sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 51 - D.M. 26.10.2011), del Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), sottoscrive digitalmente la stessa e la inoltra per via telematica alla Camera di Commercio.

Trascorso il suddetto termine la persona decade dalla possibilità di iscrizione nell'**APPOSITA Sezione** del R.E.A.

Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, **fino al 12 maggio 2017,** requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'art. 2 **"Presentazione della S.C.I.A."** del Decreto in questione.



#### FASE B)

#### A REGIME

IMPRESE (PERSONE FISICHE - SOCIETÀ) ISCRITTE e/o NON ISCRITTE NEL RUOLO, CHE DEVONO COMUNICARE L'INIZIO ATTIVITA'.

#### Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Come disposto dall'art. 25, comma 3, del Decreto Legislativo n. 59/2010, l'**impresa che esercita attivita' di agente o rappresentante di commercio**, deve presentare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove esercita l'attivita' (<u>utilizzando la procedura della Comunicazione Unica</u>) apposita **S.C.I.A. telematica** (secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 4-bis, della L. n. 122/2010), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

COMPILA la Sezione "S.C.I.A." (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 49 e 50 - D.M. 26.10.2011) del **Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO"** (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), che deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, o da un amministratore dell'impresa societaria.

COMPILA, inoltre, la Sezione "REQUISITI" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 51, 52, 53 e 54 - D.M. 26.10.2011) del Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese, ovvero del R.E.A., utilizzando la procedura della Comunicazione Unica. La compilazione di tale Sezione è obbligatoria per l'attestazione dei requisiti di idoneità (morali e professionali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Questa Sezione <u>DEVE</u> anche essere compilata dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attivita' per conto dell'impresa.

I soggetti successivi al primo (Nota: titolare di impresa individuale) compilano, anche, ciascuno, un Modello INTERCALARE "REQUISITI" (vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 55 e 56 - D.M. 26.10.2011).

La **S.C.I.A.** non è soggetta ad imposta di bollo.

Alla S.C.I.A. deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 effettuato su c/c postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con l'indicazione della causale "S.C.I.A. Agenti e Rappresentanti di Commercio di Latina" (tranne che nell'ipotesi di trasferimento da altra provincia);



Qualora il file dei **REQUISITI** contenga la dichiarazione degli interessati non firmata digitalmente, è necessario **allegare la S.C.I.A. con firma autografa del dichiarante e documento di identità**, entrambi scansionati.

#### Nella **S.C.I.A.** <u>deve sempre essere indicata</u>:

- 1) la data di inizio dell'attività che, come già chiarito, deve coincidere con la data di presentazione della stessa;
- **2)** la **descrizione dell'attività esercitata**, <u>specificando</u> se agente o rappresentante di commercio e il/i settore/i oppure i prodotti oggetto del mandato;
- 3) il mandato di agenzia o di rappresentanza, firmato da entrambe le parti. Il contratto ha effetto nei confronti dei terzi dalla data della presentazione della S.C.I.A., indipendentemente dalla data di stipula o da eventuali date di decorrenza precedenti contenute nel mandato;
- **4)** se il **mandato di agenzia o di rappresentanza è con deposito**: il mandato deve essere registrato all'ufficio del Registro. In tal caso l'impresa è altresì tenuta alla presentazione della S.C.I.A. allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del competente Comune, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica.



#### IMPRESA CHE ESERCITA L'ATTIVITA' IN PIU' SEDI O UNITA' LOCALI

L'Impresa **DEVE PRESENTARE** all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove esercita l'attivita' (<u>utilizzando la procedura della Comunicazione Unica</u>) una **S.C.I.A. per ciascuna di esse**, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

**Presso ogni sede o unita' locale in cui si svolge l'attivita'** l'impresa <u>nomina almeno un soggetto</u>, amministratore o preposto, che esercita l'attività per conto della stessa; la persona deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attivita'.

COMPILA la Sezione "S.C.I.A." (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 49 e 50 - D.M. 26.10.2011) del **Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO"** (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), che deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, o da un amministratore dell'impresa societaria.

COMPILA, inoltre, la Sezione "REQUISITI" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 51, 52, 53 e 54 - D.M. 26.10.2011) del Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese, ovvero del R.E.A. La compilazione di tale Sezione è obbligatoria per l'attestazione dei requisiti di idoneità (morali e professionali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Questa Sezione <u>DEVE</u>, anche, essere compilata dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attivita' per conto dell'impresa.

I soggetti successivi al primo (Nota: titolare di impresa individuale) compilano ciascuno un Modello INTERCALARE "REQUISITI" (vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 55 e 56 - D.M. 26.10.2011).

Il titolo in base al quale il soggetto opera per conto dell'impresa e che lega il soggetto alla stessa, deve essere specificato nel campo NOTE (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 53 - D.M. 26.10.2011) del Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO" (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011) e nel campo NOTE (vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 56 - D.M. 26.10.2011) del Modello INTERCALARE "REQUISITI" (vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 55 e 56 - D.M. 26.10.2011).

Per ogni sede o unita' locale sono rese disponibili all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attivita' svolte dai soggetti operanti nella sede o unita' locale.



#### **MODIFICHE**

Le <u>modifiche inerenti l'Impresa</u> o <u>l'attività</u> o <u>il personale ad essa adibito DEVONO</u> <u>essere</u> comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della <u>Sezione</u> "<u>MODIFICHE</u>" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 50 - D.M. 26.10.2011) del <u>Modello ARC</u> "<u>AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO"</u> (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

#### **Nello specifico:**

#### Modifiche inerenti l' Impresa

- Recesso legali rappresentanti.
- · Nomina di amministratori non legali rappresentanti.
- Variazione sede legale nella stessa provincia.
- · Variazione denominazione.
- Modifica ragione sociale.
- · Variazione forma giuridica.
- Cancellazione.

#### Modifiche inerenti l'attività

- Modifica.
- Cessazione.

#### Modifiche inerenti coloro che svolgono l'attività per conto dell'impresa

- Nomina di nuovi legali rappresentanti di società, compresi i consiglieri delegati e i procuratori (<u>Termine</u>: lo stesso giorno dell'accettazione della carica e comunque prima di compiere operazioni di agenzia o rappresentanza).
- Nomina/sostituzione/aggiunta soggetto che esercita l'attività (Termine: in caso di nomina e sostituzione lo stesso giorno dell'evento; in caso di aggiunta entro 30 giorni).

Per questa casistica occorre presentare, unitamente ai succitati modelli, anche la Sezione "REQUISITI" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 51, 52, 53 e 54 -



D.M. 26.10.2011) del **Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO"** (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

#### **ATTENZIONE**:

Le modifiche inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggette a sanzione.



#### ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di idoneita', provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, e avvia contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990.

L'assegnazione della qualifica verrà certificata nelle notizie R.E.A. relative alla posizione dell'impresa.

Si ricorda che sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'interessato decade dai benefici ottenuti e verrà segnalato alla Procura della Repubblica.

#### TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

La Camera di Commercio, a verifiche effettuate, rilascia, <u>su richiesta dell'interessato</u>, la **nuova tessera personale di riconoscimento**, munita di fotografia, conforme al **Modello** di cui all'**ALLEGATO** «C» (<u>vedasi</u>: Allegato C, di cui all'art. 5, comma 3, pag. 57 - D.M. 26.10.2011).

Il documento ha **validità cinque anni dalla data di rilascio**; trascorso tale periodo l'interessato deve restituire la stessa e chiederne una nuova.

La condizione per il rilascio della stessa è l'attività di agenzia e/o rappresentanza denunciata al Registro delle Imprese.

N.B.: Il rilascio della tessera <u>è ancora sospeso</u> in attesa di definire le modalità di rilascio della stessa.



#### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

PERSONA FISICA che CESSA DI SVOLGERE l'ATTIVITÀ all'INTERNO di una IMPRESA.

#### DEVE CHIEDERE L'ISCRIZIONE nell'APPOSITA Sezione del R.E.A.

<u>La persona che cessa di svolgere l'attivita' all'interno di un'impresa</u> richiede, entro 90 giorni a pena di decadenza, di essere iscritta nella Apposita Sezione del R.E.A.

COMPILA e presenta <u>per via telematica</u> la **Sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME)"** (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 51 - D.M. 26.10.2011) del Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO" (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011).

Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione R.E.A. dell'impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata.

Le posizioni iscritte nell'**Apposita Sezione** sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta **ogni cinque anni** dalla data dell'iscrizione.

PERSONA FISICA che risulta ISCRITTA nell'APPOSITA SEZIONE del R.E.A., e che deve INIZIARE l'ATTIVITÀ di Agente o Rappresentante di Commercio.

#### DEVE CHIEDERE la CANCELLAZIONE da tale Sezione per Inizio Attività.

<u>Il soggetto iscritto nell'APPOSITA Sezione (A REGIME)</u> (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 51 - D.M. 26.10.2011) del **Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO"** (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011) del R.E.A. richiede la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attivita'.

Compila la **Sezione "REQUISITI"** (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 51, 52, 53 e 54 - D.M. 26.10.2011) del **Modello ARC "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO"** (<u>vedasi</u>: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 49 - D.M. 26.10.2011), ed <u>anche</u> il **Modello INTERCALARE "REQUISITI**" (<u>vedasi</u>: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 55 e 56 - D.M. 26.10.2011).



# <u>VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI</u> (già nota come REVISIONE)

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno **una volta ogni cinque anni** dalla presentazione della **S.C.I.A.**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attivita', nonche' di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Conservatore del Registro delle Imprese, qualora verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attivita' e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attivita' e' iscritto d'ufficio nel R.E.A. e determina l'annotazione nello stesso R.E.A. della cessazione dell'attivita' medesima.

<u>Anche le posizioni iscritte</u> nell'**APPOSITA SEZIONE del R.E.A.** sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta **ogni cinque anni** dalla data di iscrizione.



#### PROVVEDIMENTI INIBITORI DELL'ATTIVITA'

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:

- per perdita di uno dei requisiti di onorabilità;
- nei casi di incompatibilità;
- quando interviene un provvedimento di interdizione o inabilitazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della legge n. 204/1985, e dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, il provvedimento di cancellazione e' annotato ed iscritto per estratto nel R.E.A.

A detto provvedimento accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati, di cui al medesimo capo V della legge 241 del 1990.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1 nonche' degli articoli 5 e 7, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell'art. 74, comma 6, del citato decreto legislativo e dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.



#### PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

#### Sanzioni Amministrative (art. 9, comma terzo, Legge n. 204/1985)

Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.066,00.

Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

#### **RICORSI:**

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attivita', e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.



#### DIRITTO DI STABILIMENTO (IMPRESE ESTERE)

<u>Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell'Unione Europea,</u> e che sono abilitate a svolgere l'attivita' nel proprio Paese, e intendono aprire in Italia sedi secondarie o unita' locali per svolgere la stessa attività, possono farlo iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. (dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente Registro delle Imprese del paese comunitario. \*) nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento) prevista dagli articoli 9 e 12, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010.

\*Avvertenza: se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa vale questo principio; se invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

#### LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (IMPRESE ESTERE)

La prestazione temporanea e occasionale dell'attivita' e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attivita', se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010.

In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Tali disposizioni, che prevedono l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attivita' oggetto del D.M. 26.10.201, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio italiano.



#### **COSTI**

- Per i diritti di segreteria, aprire il Decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012 (aggiornamento diritti di segreteria) - Diritti di Segreteria TABELLA A" - In vigore dal  $1^\circ$  agosto 2012.

#### **COMUNICASTARWEB**

#### Sul sito di ComunicaStarweb:

(http://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA\_STARWEB.PDF) è disponibile una **Guida all'applicativo**, **Versione 1.39**, **aggiornata al 9 ottobre 2012**.

Si consiglia di controllare costantemente tale sito in quanto la Società InfoCamere apporta continui aggiornamenti alla **Guida** a **ComunicaStarweb**.

#### TABELLA DEI CODICI ATTIVITÀ

CODICE	ATTIVITA'
RR	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

#### TABELLA DEI CODICI DOCUMENTO

CODICE	MODELLO
C34	MODELLO ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
C35	MODELLO REQUISITI ARC



#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **LEGGE 03.05.1985, n. 204** (G.U. n. 119 del 22.05.1985) Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio. (*Testo in vigore dal 06.06.1985, aggiornato con le modifiche*) *Vigente al 30.06.2012*
- **D.M. 21.08.1985** (G.U. n. 212 del 09.09.1985) Norme di attuazione della Legge 03.05.1985, n. 204, concernente «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio». (comprensivo degli aggiornamenti e/o modifiche)
- **D.M. 17.12.1986** (G.U. n. 13 del 17.01.1986) Modificazione al D.M. 21.08.1985 contenente norme di attuazione della Legge 03.05.1985, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio".
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". (G.U. n. 192 del 18.08.1990). Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11.02.2005 n. 15, dal D.L. 14.03.2005 n. 35, dalla L. 02.04.2007 n. 40, dalla L. 18.06.2009 n. 69, dal D.L. 31.05.2010 n. 78, dal D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 e dal D. Lgs. 13.05.2011 n. 70, dal D. Lgs. n. 70/2011, dal D.L. n. 138/2011, dalla L. n. 180/2011 e dal D. Lgs. n. 195/2011 e da ultimo dal D.L. 09.02.2012 n. 5, convertito con Legge di conversione 04.04.2012 n. 35 "cd. Decreto Semplificativo".) Vigente al 01.07.2012
- **D. LGS. 15.02.1999, n. 65** (G.U. n. 65 del 19.03.1999) "Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18.12.1986". (contratto, provvigione, diritti dell'agente, obblighi del preponente).
- Legge 21.12.1999, n. 526, artt. 16 e 28 (G.U. n. 13 del 18.01.2000) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee Legge Comunitaria 1999. (Art. 16 Norme in materia di domicilio professionale) (Art. 28 Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilita' dell'agente).
- Residenza e Domicilio Professionale da Codice Civile.
- **D. LGS. 30.12.1999, n. 507** (S.O. G.U. n. 306 del 31.12.1999): Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25.06.1999, n. 205.
- Parere Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) 09.03.2006 su titoli studio abilitanti.
- **Direttiva 12.12.2006 n. 2006/123/CE** Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (G.U. U.E. L. 376/36 del 27.12.2006).



- Legge 02.04.2007, n. 40, art. 9 "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa" (G.U. n. 77 del 02.04.2007 S.O. n. 91) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".
- **D. LGS. 09.11.2007 n. 206** (G.U. n. 261 del 09.11.2007 S.O. n. 228) Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. *Entrata in vigore del provvedimento* 24.11.2007 Vigente al 01.07.2012
- Cittadini Comunitari ed Extra Comunitari. Titolo di Studio conseguito all'estero.
- Parere Ministero Sviluppo Economico 29.11.2007, n. 10852 Risposta a Quesito posto dalla CCIAA di Verona su riconoscimento professionale titoli acquisiti all'estero (per attività varie).
- Circolare Ministeriale 15.02.2008 n. 3616/C Modalità di presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa ai sensi dell' art. 9, del D.L. 7/2007, convertito dalla Legge n. 40/2007.
- **Legge 06.08.2008 n. 133** (G.U. n. 195 del 21.08.2008 S.O. n. 196) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.06.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- Da CCIAA Livorno. Luglio 2009. Attività economiche e cittadini extracomunitari.
- **Da CCIAA Livorno. Ottobre 2009.** Accesso dei cittadini comunitari ed extracomunitari alle attività regolamentate.
- **D. LGS. 26.03.2010, n. 59** (G.U. n. 94 del 23.04.2010 S.O. n. 75) "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", **modificato** dal **D. LGS. D. LGS. 06.08.2012, n. 147** (G.U. n. 202 del 30.08.2012 S.O. n. 177) Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. *Entrata in vigore 14.09.2012*
- Circolare Ministeriale esplicativa 06.05.2010 n. 3635/C D. LGS. 26.03.2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Circolare Ministeriale esplicativa 06.05.2010 n. 45166 "D. Lgs 26.03.2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico."



- Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49 commi 4 bis e 4 ter (G.U. 176 del 30.07.2010 S.O. 174) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. *Entrata in vigore 31.07.2010 Vigente al 01.07.2012*
- Circolare Ministeriale 10.08.2010 n. 3637/C Applicazione del regime S.C.I.A. alle attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere.
- **D.M. 26.10.2011 Agente e Rappresentante di Commercio** (G.U. 10 del 13.01.2012) Modalita' di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., dei soggetti esercitanti l'attivita' di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla Legge 03.05.1985, n. 204, in attuazione degli artt. 74 e 80 del D. LGS. 26.03.2010, n. 59. (*senza modulistica*).
- Decreto 26.10.2011 Allegato A 1° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) pag. 49 G.U.
- Decreto 26.10.2011 Allegato A 2° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) pag. 50 G.U.
- Decreto 26.10.2011 Allegato A  $3^\circ$  foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) pag. 51 G.U.
- Decreto 26.10.2011 Allegato A 4° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) pag. 52 G.U.
- Decreto 26.10.2011 Allegato A  $5^{\circ}$  foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) pag. 53 G.U.
- Decreto 26.10.2011 Allegato A  $6^{\circ}$  foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) pag. 54 G.U.
- Decreto 26.10.2011 Allegato B 1° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) pag. 55 G.U.
- Decreto 26.10.2011 Allegato B 2° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) pag. 56 G.U.
- Decreto 26.10.2011 Allegato C 1° foglio (di cui all'art. 5, comma 3) Tessera Iscrizione pag. 57 G.U.
- Circolare Ministeriale 10.01.2012 n. 3648/C "Soppressione dei ruoli dei mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e dell'elenco autorizzato degli spedizionieri Decreti attuativi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010."



- Circolare Ministeriale 18.01.2012 n. 3649/C "Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il Registro delle Imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche Amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.11.2011."
- Parere Ministero Sviluppo Economico 07.06.2012, n. 132230 Decreti ex Art. 80 del Decreto Legislativo n. 59/2010, problematiche applicative, Richiesta parere su: Spedizionieri, Mediatori Marittimi, Agenti d'affari in mediazione, Agenti e Rappresentanti di Commercio.
- **Decreto Dirigenziale interministeriale 17.07.2012** (G.U. n. 177 del 31.07.2012) "Diritti di segreteria TABELLA A Registro Imprese." *In vigore dal 1º agosto 2012*
- **D. LGS. 06.08.2012, n. 147** (G.U. n. 202 del 30.08.2012 S.O. n. 177) Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. *Entrata in vigore* 14.09.2012
- **Titoli di studio abilitanti** per la professione di agente e/o rappresentante di commercio *Aggiornato al 08.08.2012*.
- Circolare Ministeriale esplicativa 12.09.2012, n. 3656/C Decreto legislativo 06.08.2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. LATINA – UNITA' ALBI E RUOLI

Responsabile del Procedimento Unità Albi e Ruoli Comito Anna Maria - Tel. 0773 672228 (e-mail: annamaria.comito@lt.camcom.it )

Ufficio Albi e Ruoli – Fax 0773 672282 Capomaccio Nicola - Tel. 0773 672229 (e-mail: nicola.capomaccio@lt.camcom.it) Ruggieri Maria - Tel. 0773 672225 (e-mail: maria.ruggieri@lt.camcom.it)

Ricevimento al pubblico: Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:00